



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 228

del 30/08/2010

OGGETTO

Approvazione schema di convenzione con la Parrocchia Madonna della Pace per l'utilizzo degli impianti sportivi dell'oratorio della Parrocchia.

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di agosto nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale

Premesso che:

- L'Ente Parrocchia Madonna della Pace con sede in Molfetta in viale XXV Aprile, proprietario di un impianto sportivo consistente in un campo di calcio a 5 con relativi spogliatoi e servizi, ordinariamente destinato ad attività socio-educative e del tempo libero, ha presentato istanza alla Regione Puglia, per accedere ai contributi previsti dalla L.R. 04\08\2004 n.14, che ha introdotto l'art. 9 bis alla L.R. 16\05\1985 n.32 "Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva";
- Con D.D. del Settore Sport Regionale n.325 del 05.12.2005, l'istanza è stata accolta ed ammessa a contributo previa presentazione del progetto esecutivo corredato da apposito schema di convenzione circa le modalità di utilizzo dell'impianto a fronte del finanziamento Regionale
- Con D.D. Settore Sport Regionale n.212 del 30.05.2008 è stato approvato il progetto esecutivo ivi incluso l'apposito schema di convenzione all'uopo predisposto;

Ciò premesso:

Vista la nota prot. n. 37433 in data 14\06\2010 con la quale il Parroco della Parrocchia Madonna della Pace, Don Angelo Mazzone, comunica che sono terminati i lavori e per accedere alle somme assegnate viene richiesta la stipula di una convenzione tra l'Ente Parrocchia Madonna della Pace ed il Comune di Molfetta diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto per un periodo non inferiore a 15 anni a tariffe concordate come indicato nella succitata D.D.S. Regionale n.212;

Ritenuto pertanto di dover condividere lo spirito sociale ed educativo per il quale è stato realizzato l'impianto sportivo e, quindi formalizzare tutto questo mediante la approvazione dello schema di convenzione allegato già sottoposto ed accettato dal Settore Sport della Regione Puglia che regola i rapporti tra Parrocchia Madonna della Pace e il Comune per l'utilizzo dell'impianto sportivo;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 04\08\2004,

Visti i pareri favorevoli espressi per quanto di rispettiva competenza dal Dirigente Settore LL.PP. e Sport e dal Dirigente del Settore Economico- Finanziario , ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.EE.LL. n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. Approvare lo schema di convenzione composto da n.10 articoli numerati da 1 a 10 allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

2. Stabilire che con successivo provvedimento del Dirigente saranno quantificati gli oneri a carico del Comune per quanto indicato agli articoli 3-4 e 5 dello schema di convenzione.
3. Incaricare l'U.O. Appalti e Contratti affinché provveda con immediatezza a stipulare convenzione con l'Ente Parrocchia Madonna della Pace secondo lo schema allegato.
4. Nominare Responsabile del procedimento il Sig. Sgherza Sgherza Leonardo.
5. Trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore LL.PP., al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, al Responsabile del procedimento, all'U.O Appalti e Contratti affinché provveda con immediatezza a redigere convenzione nei termini indicati al precedente punto 1 per gli adempimenti di rispettiva competenza.

CONVENZIONE E GESTIONE

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'ORATORIO
DELLA PARROCCHIA MADONNA DELLA PACE SITO A MOLFETTA
(BA) IN VIALE XXV APRILE

L'anno duemiladieci il giorno del mese di presso il Comune di Molfetta sito in via
Carnicella,

TRA

a. L'Ente Parrocchia Madonna della Pace, con sede in Molfetta (BA) viale XXV Aprile, cod. fisc.: 92002100722 iscritto nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Trani al n° 494, all'uopo rappresentato dal Parroco Pro-tempore Don Angelo Mazzone, CF: MZZNGL74E02H645X, nato a Ruvo di Puglia (BA) il 02/05/1974, parte che in seguito sarà denominata "Concedente"

E

b. Il Comune di Molfetta, cod. fisc.: 00306180720, all'uopo rappresentato dall'Ing. Vincenzo Balducci, nella sua qualità di Dirigente del settore Lavori Pubblici, parte che in seguito sarà denominata "Concessionario",

PREMESSO

1. che l'Ente Parrocchia Madonna della Pace è proprietario di impianti sportivi consistenti in un campo di calcio a 5 con relativi spogliatoi e servizi, ordinariamente destinati ad attività socio-educative e per il tempo libero nell'ambito della pastorale giovanile comunemente denominata "attività di oratorio";
2. che, desiderando realizzare i predetti impianti (attrezzature, campi da gioco) in conformità alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, l'Ente Parrocchia ha ritenuto opportuno reperire fondi accedendo ai contributi previsti dall'art. 41 della L.R. 4 agosto 2004 n. 14, che ha introdotto l'art. 9 bis alla L.R. 16/05/1985 n. 32 "Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva" e, allo scopo, ha presentato regolare istanza in data 30 giugno 2005;
3. che, con Determinazione del Dirigente del Settore Sport n. 325 del 5 dicembre 2005, l'Assessorato Regionale alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Contratti e Appalti, Sport e Politiche Giovanili ha accettato l'istanza prodotta dal Concedente ammettendola a contributo;
4. che, nella stessa D.D.S. n. 325/2005 il Dirigente Regionale di Settore si è riservato di emettere il provvedimento di definitiva assegnazione del contributo previa presentazione del progetto esecutivo, corredato, fra l'altro, di apposito "schema di convenzione circa la modalità di utilizzazione dell'impianto";

5. che, in sede di presentazione della progettazione esecutiva, è stato allegato il predetto schema di convenzione tra l'Ente Parrocchia Madonna della Pace e il Comune di Molfetta;
6. che con D.D.S. del 30 maggio 2008, n° 212 è stato approvato il progetto esecutivo degli impianti sportivi in oggetto, ivi incluso l'apposito schema di convenzione,
7. che, a norma delle disposizioni concordatarie e del diritto canonico è necessario che l'Ordinario Diocesano esprima il suo assenso sugli atti che impegnano le proprietà ecclesiastiche;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come individuate in epigrafe, si conviene e si pattuisce quanto segue.

ART. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

L'Ente Parrocchia Madonna della Pace consente al Comune di Molfetta l'utilizzo degli impianti sportivi in oggetto, per la durata di anni 15 (quindici), nei limiti di quanto consentito dai patti e dalle condizioni di seguito specificati.

ART. 3

L'uso degli impianti da parte del Comune (attrezzature, campi da gioco), ivi compresi i servizi annessi (spogliatoi, locali igienici, docce, infermeria) è concesso a condizione che lo stesso Comune partecipi alla gestione degli stessi, esclusivamente mettendo a disposizione, negli orari e con le modalità di utilizzo concordati, idoneo ed adeguato personale di sorveglianza e di assistenza, assumendo pertanto ogni connessa responsabilità in ordine all'utilizzo degli stessi, con particolare riguardo all'igiene e alla sicurezza, sempre limitatamente allo spazio di tempo in cui verrà consentito l'utilizzo.

ART. 4

L'utilizzo da parte del Comune non potrà eccedere il 10% della disponibilità in relazione ai tempi di esercizio degli impianti.

In merito alla scelta delle fasce orarie di utilizzo, il Concedente si riserva il diritto di prelazione, e di determinare preventivamente la misura dell'eventuale obolo di partecipazione a carico dei diretti fruitori, che saranno destinati alla manutenzione degli impianti e alla remunerazione di eventuale personale di sorveglianza e assistenza appositamente assunto, se in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 3 il Comune venga esonerato dal fornire direttamente proprio personale di sorveglianza ed assistenza.

ART. 5

Entrambi gli enti convenzionati dovranno, ciascuno per proprio conto ed in riferimento all'utilizzo degli impianti, fornire apposita copertura antinfortunistica mediante accensione di polizza assicurativa.

ART. 6

Il Concessionario si impegna espressamente, con la firma della presente, a garantire che i fruitori degli impianti, negli orari di propria competenza, mantengano atteggiamenti consoni al luogo, vietando espressioni verbali irriverenti e bestemmie e comportamenti violenti o diseducativi.

ART. 7

Nella gestione degli impianti, entrambe le parti convenzionate a norma della presente dovranno assicurare che gli impianti medesimi, le strutture di supporto e i servizi siano tenuti in perfetto stato igienico, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire e preservare l'igiene e la sanità e, conseguentemente, attenersi alle norme e leggi vigenti in materia e, inoltre, dovranno attivare un servizio di pronto soccorso, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari medicinali e apparati.

ART. 8

E' fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

ART. 9

Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta. Conseguentemente, la disapplicazione anche reiterata di una delle pattuizioni e delle clausole contenute nella convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione o modificazione tacita.

ART. 10

Tutte le spese relative alla presente convenzione, bolli e l'eventuale registrazione in caso d'uso, saranno ad esclusivo carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Parroco pro-tempore

Il Dirigente
